

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPT01 UT PINEROLO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2008
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 16/10/2020 REGISTRATO IL 27/10/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3002008

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TTB20L002008000MD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 84515350019

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

STATUTO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE SIPARIETTO DI SAN MATTEO MONCALIERI

ART. 1 (COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE- NOTE STORICHE E SPECIFICAZIONE)

E' costituita conformemente alla Carta costituzionale , al Codice civile ed ai sensi del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 e.s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) una **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.P.S.** denominata **"SIPARIETTO DI SAN MATTEO"**

Tale denominazione avviene in volontà della Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Teatro Amatoriale SIPARIETTO di SAN MATTEO, la quale ha deliberato in data **16 OTTOBRE 2020** la trasformazione da Associazione Teatro Amatoriale in Associazione di promozione sociale, mantenendo l'originaria denominazione **SIPARIETTO DI SAN MATTEO**.

Ai fini storici si precisa che la compagnia teatrale **SIPARIETTO DI SAN MATTEO** è nata nella Parrocchia di San Matteo Apostolo nel mese di **OTTOBRE 1994**, dapprima come gruppo spontaneo nell'ambito delle attività dell'oratorio, in seguito il **25 NOVEMBRE 1995** inserisce la propria attività teatrale nel **GRUPPO SPORTIVO CULTURALE SAN MATTEO**, nella specifica sezione Culturale.

A seguito dell'Assemblea straordinaria del **20 DICEMBRE 2011** si trasforma in **ASSOCIAZIONE TEATRO AMATORIALE SIPARIETTO DI SAN MATTEO**.

Attualmente come da volontà dell'Assemblea straordinaria del **16 Ottobre 2020** si trasforma in **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** siglabile in **A.P.S. SIPARIETTO DI SAN MATTEO**.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS(Ente del Terzo Settore) a seguito dell'iscrizione al RUNTS

ART. 2 (SEDE E DURATA)

L'Associazione ha sede logistica in Moncalieri (TO) presso La Parrocchia di San Matteo Apostolo in **Moncalieri Via San Matteo n°2**

La sede legale dell'Associazione è situata presso l'abitazione del signor **TRIVERO SECONDINO** in **Corso Roma n° 68 Moncalieri** L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 (SCOPI ,FINALITA' ED ATTIVITA')

L'Associazione promuove e attua iniziative teatrali, ricreative, culturali, artistiche, turistiche, assistenziali atte a potenziare i mezzi e i modi di utilizzazione del tempo libero , migliorare le condizioni per la crescita culturale e sociale dei propri iscritti , favorire l'armonizzazione della vita post-lavorativa in un ambiente di sereno incontro dei soci per un reciproco scambio di valori ed esperienze.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati dall'elettività delle cariche associative, non ha finalità di lucro è apartitica, base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, è ammesso il rimborso spese documentato ai propri soci a condizione che la Cassa dell'Associazione lo permetta..

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art 46 del D.P.R. n 445/2000 purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art 17 del Codice Civile TS

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) Attività Culturali e sociali con particolare riferimento al teatro in ogni sua forma, dai corsi di formazione e perfezionamento della tecnica teatrale, agli allestimenti di spettacoli teatrali, spettacoli di arte varia, di magia, all'organizzazione di Rassegne e Concorsi, alla partecipazione a Rassegne, concorsi, regionali, nazionali ed internazionali, feste Patronali, a semplici serate teatrali, anche serate a carattere benefico per enti ed associazioni no profit, organizzazione e partecipazione a Convegni
- b) Allestimento di una Biblioteca in generale e di Biblioteca teatrale, eventuale Videoteca
- c) Interventi ed allestimenti di spettacoli teatrali a tutela e valorizzazione della lingua e del dialetto piemontese
- d) Interventi ed allestimenti di spettacoli teatrali in lingua italiana o altra lingua o altri dialetti oltre il piemontese
- e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione del teatro e della cultura in generale e della pratica del teatro amatoriale e del volontariato, organizzazione di conferenze a tema, cineforum etc
- f) Organizzazione e gestione di attività turistiche, quali gite e soggiorni etc.
- g) Organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, quale costituzione di un circolo ricreativo presso la sede sociale o in altre sedi, anche in collaborazione con altri enti e circoli.
- h) Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico
- i) L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.
Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto a riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro (REGISTRO SOCI) i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale
- j) L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività gratuita delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo del Codice del Terzo Settore.
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati
- l) Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui è volontario e socio. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art 18 del Codice TS, in particolare assicura contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per le responsabilità civili verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.
- m) L'Associazione si impegna ad accettare e osservare per proprio conto e per conto dei propri soci lo statuto, eventuali regolamenti, codici etici, nonché delibere di eventuali organi nazionali e delle sue strutture territoriali in cui l'associazione intende aderire.

ART.4 (SOCI)

Il numero dei soci e delle eventuali APS è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, o le APS che ne condividano gli scopi e la finalità e che si impegnano a realizzarli e che pertanto si riconoscano ed accettano il presente Statuto.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

La quota del tesseramento dei soci o delle eventuali APS è stabilita di anno in anno dal Direttivo in carica, può essere eventualmente gratuita se le condizioni di Cassa lo consentono.

ART.5 (REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE)

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio, può fare richiesta scritta o verbale al Presidente, al Direttivo, oppure ad un componente della Associazione.

Sulla richiesta di essere ammesso come Socio, si pronuncerà il Presidente insieme al Direttivo dell'Associazione che delibererà l'ammissione del socio, in caso di diniego dovrà essere motivata la decisione.

In caso di parere negativo all'ammissione di socio che deve sempre essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Sia l'ammissione che il diniego dovrà essere comunicato per iscritto o verbalmente all'aspirante Socio.

In caso di ammissione a Socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale il quale eserciterà per suo conto in assemblea, il diritto di voto.

Il socio minorenni, comunque solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto di essere candidato ad una carica elettiva della Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.

Il Socio dovrà impegnarsi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci, ne prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La validità delle qualifica di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale, i nuovi Soci dovranno come da prassi essere inseriti nel Libro Soci dell'Associazione e dovranno avere copertura assicurativa per poter svolgere l'attività.

ART.6 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)

I Soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.

Ogni socio, purché iscritto nel libro Soci, da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché se maggiorenne ha diritto di proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione.

I Soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (Libro delle Assemblee e Delibere Sociali, Libro Soci, Libri Contabili) etc)previo richiesta scritta o verbale presentata al Consiglio Direttivo o direttamente al Segretario/tesoriere o direttamente al Presidente

L'accesso ai medesimi potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione.

I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo, in ogni caso L'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono tenuti :

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi ;

- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra ;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, e intrasmissibile e non rivalutabile.

ART.7 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO, SANZIONI)

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte .

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi possa derivare un danno , di qualunque natura, anche morale , all'Associazione .

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto
- inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidività della medesima o di altra condotta o infrazione .

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o in mancanza di istanze di riesame da parte del socio al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione (ove eletto).

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I Soci deceduti, quelli decaduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa versata

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza della carica eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 8 (PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- eredità, donazioni e legati;
- proventi derivanti dalla raccolta fondi e dalle attività connesse a quelle statutarie , a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;
- beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo ;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti o al raggiungimento dei fini statuari ;
- entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione

-eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, dal denaro in cassa , in deposito di conto corrente o in fondi di investimento

-ogni tipo di entrata dipendente da attività istituzionale o a esse connesse, comunque coerente con le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'articolo 15, può procedere alla scelta delle forme e tipologie di investimento .

Tutti i beni patrimoniali devono essere inventariati .

L' esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno .

L'Associazione in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro.

In casi di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio.

L'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, consuntivo e preventivo e lo sottopone per l'approvazione alla Assemblea dei Soci

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali , statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale .

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto come da indicazione dei Soci Fondatori alla Parrocchia di San Matteo Apostolo oppure ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, in mancanza , alla Fondazione Italia Sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro UNICO NAZIONALE DEL Terzo Settore di cui all'articolo 45 comma 1 D.Lgs 117/2017.

ART.9 (UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA)

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste

ART. 10 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'Associazione :

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione
- d) L'Organo di Controllo (ove previsto)
- e) Il Collegio dei Probiviri (ove eletto)

ART.11 (ASSEMBLEA DEI SOCI)

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione .

E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono, è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio, è altresì convocata in via

straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione, è inoltre convocata quando sia fatta richiesta al Consiglio Direttivo ovvero con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza o per delega della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevolmente della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza o per delega di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (disposizione derogabile negli enti senza personalità giuridica, ricordando comunque che le associazioni E.T.S devono essere connotate da una struttura democratica.)

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza o per delega di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati (disposizione derogabile negli enti senza personalità giuridica, ricordando comunque che le associazioni E.T.S devono essere connotate da una struttura democratica.)

Ogascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di cinque soci, oltre a se stesso.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso sul sito internet, sul gruppo specifico del Siparietto di San Matteo, nella bacheca della sede sociale, via telefax oppure per posta elettronica almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Da ogni seduta dell'Assemblea è disposto a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione:

E' previsto quando vi è la possibilità tecnologica di fare assemblee in videoconferenze, senza discriminazioni per la partecipazione dei Soci.

ART. 12 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione:
- b) approva il bilancio di esercizio
- c) approva i regolamenti interni
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali
- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo
- g) elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi che le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore
- h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri
- i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci nel caso in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri
- j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti

ART. 13 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un numero minimo di 5 (cinque) **Presidente, Vice Presidente, Segretario/tesoriere e n° 2 Consiglieri** sino ad un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci, con l'eventuale aggiunta di N° 2 **Consiglieri**. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione),

ART. 14 (ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci, in apertura dei lavori assembleari può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, questo nel caso in cui l'Assemblea decida a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

L'Assemblea dei soci può altresì votare i candidati che si sono proposti anche senza scrutinio segreto o altra forma, come ad esempio espressa volontà verbale.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 15 (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a mezzo di lettera, consegnata a mano o spedita, o previo convocazione telefonica, o email o fax oppure con semplice affissione nella bacheca della Associazione almeno otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, può liberamente convocarlo il Presidente, o altro elemento del Direttivo motivando la richiesta

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta scritta o verbale motivata almeno da 1/3 dei Componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione che può essere fatta presso la sede sociale o altro luogo noto comunque ai partecipanti, deve essere redatto il verbale a cura del Presidente e del Segretario da trascriversi sul **libro delle riunioni del Consiglio Direttivo** a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

ART. 16 (COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque oppure sette membri scelti tra i Soci, i membri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili

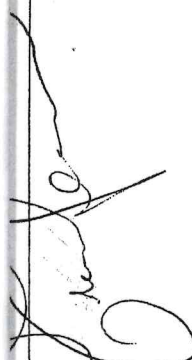
Il Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le elezioni elegge tra i membri:

- a) Il Presidente
- b) Il Vicepresidente con funzioni vicarie
- c) Il Segretario con funzioni di tesoriere
- d) Eventuali Consiglieri con un numero massimo di quattro

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell'Assemblea nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea).

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- 
- b) dare l'esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale ;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'art 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni esperibili dall'Associazione
 - h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio ;
 - i) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea entro il 30 marzo di ciascun anno
 - k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte dell'Associazione;
 - l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 17 (PRESIDENTE)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) Convocare l'Assemblea dei Soci
- c) Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate da vice Presidente.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione de nuovo Presidente.

ART. 18 (SEGRETARIO TESORIERE)



Il Segretario di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nella sua qualità di tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo; in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione per l'approvazione in Assemblea dei soci.

ART. 19 (ORGANO DI CONTROLLO)

L'Organo di Controllo, anche monocratico è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 comma II del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto sul rispetto dei principi di correttezza amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisore legale dei conti è:

- a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'organo di Controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea:

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste dall'articolo 2399 del c.c. il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ART.20 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE)

E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra i soggetti dotati di indubbia moralità anche tra i non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART.21 (GRATUITA' DELLE CARICHE)

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 22 (SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art.13.

La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche tra i non Soci, che cura la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingue le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art .8.

ART. 25 (NORME DI RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con le norme del codice civile.

ART.26 (NORME TRANSITORIE)

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

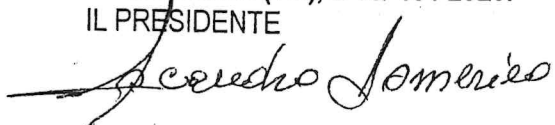
Resta inteso che:

- a) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti al momento in cui rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
- b) Le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art 148 del TIUR e al comma 7 dell'art 4 del D.P.R 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art 104, comma 2 del D.Lgs.117/2017.
- c) Resta inteso che in parziale deroga rispetto a quanto precede, Il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione Teatro Amatoriale
SIPARIETTO DI SAN MATTEO di MONCALIERI**

Moncalieri (TO), li 16/ 10 / 2020.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

